



federazione italiana sport paralimpici  
degli intellettivo relazionali



## PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

la **Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali** (la "FIDIR"), con sede in (00191) Roma, Via Flaminia Nuova 830, rappresentata dal Presidente *pro tempore* Marco Borzacchini, domiciliato per la carica presso la sede della FIDIR,

e

la **Federazione Italiana Tennis** (la "FIT"), con sede in (00135) Roma, Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingresso 44, Scala G, rappresentata dal Presidente *pro tempore* Angelo Binaghi, domiciliato per la carica presso la sede della FIT,

ciascuna, una "Parte" e, congiuntamente, le "Parti".

### PREMESSO CHE

- la FIDIR è un'associazione senza fini di lucro, costituita da società e associazioni sportive che, senza fini di lucro, praticano in Italia l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità intellettiva e relazionale; è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico ("CIP") quale Federazione Sportiva Paralimpica e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione; opera sotto la vigilanza del CIP e svolge le sue attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIP medesimo e dell'*International Paralympic Committee* ("IPC");
- la FIDIR ha tra i suoi fini istituzionali quello di promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità intellettiva e relazionale e le attività ad essa connesse;
- la Giunta Nazionale del CIP, nella riunione del 23 marzo 2017, ha riconosciuto alla FIDIR la competenza esclusiva per la promozione, l'organizzazione, la disciplina e la diffusione della pratica sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale (gli "Atleti"), con esclusione delle discipline sportive rientranti nel programma dei Giochi Paralimpici che, in base alle determinazioni assunte in merito dall'IPC, possano prevedere anche la partecipazione degli Atleti;
- la *World Intellectual Impairment Sport* (la "VIRTUS") è l'organizzazione internazionale per lo sport della disabilità intellettiva riconosciuta dalla IPC;
- la FIDIR è individuata quale unico rappresentante italiano nei confronti della VIRTUS, per la promozione, l'organizzazione, la disciplina e la diffusione della pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità intellettiva e relazionale e le attività ad essa connesse;
- la FIDIR è affiliata alla VIRTUS ed è l'unico membro rappresentante dell'Italia all'interno della *Sport Union for Athletes with Down Syndrome* ("SUDS"), le quali prevedono nei propri programmi sportivi la disciplina del tennis;
- la FIT è un'associazione senza fini di lucro, costituita da società e associazioni sportive che, senza fini di lucro, praticano in Italia il tennis, il *beach tennis*, il *padel* e il tennis in carrozzina (gli "Affiliati FIT"); è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ed opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; è altresì riconosciuta dal CIP quale

Federazione Sportiva Paralimpica ed ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e disciplinare la pratica sportiva del tennis in carrozzina; aderisce alla *International Tennis Federation* (ITF) ed è l'organismo di rappresentanza nazionale del tennis in carrozzina nei confronti di quest'ultima e, come tale applica, le disposizioni dell'ordinamento paralimpico internazionale le quali non prevedono l'accesso alle competizioni degli Atleti;

- la FIT è titolare del logo FIT (il "Logo FIT"), così come riprodotto nell'Allegato 1, il quale gode di una reputazione di elevato prestigio e qualità;
- in data 29 marzo 2018, la FIT e FIDSIR hanno sottoscritto un accordo, venuto a scadenza il 31 dicembre 2020, al fine di promuovere lo sport del tennis tra le persone con disabilità intellettiva e relazionale;
- anche in considerazione della crescente richiesta proveniente dalle persone con disabilità intellettiva e relazionale, le Parti intendono proseguire la proficua collaborazione per diffondere e promuovere la pratica sportiva del tennis tra le persone con disabilità intellettiva e relazionale, secondo i termini e le condizioni di cui al presente accordo (il "Protocollo d'Intesa").

**Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue**

**Articolo 1 – Premesse e allegato**

1. Le premesse e l'allegato sono parte integrante del Protocollo d'Intesa ed hanno valore di patto.

**Articolo 2 – Attività di avviamento alla pratica del tennis**

1. L'attività di avviamento e promozione della pratica del tennis svolta all'interno delle scuole tennis riconosciute dalla FIT è di competenza esclusiva della FIT medesima.
2. La FIDSIR, come meglio specificato al successivo art. 6, si impegna a supportare la FIT nella formazione e nell'aggiornamento delle figure tecniche preposte all'insegnamento del tennis nelle scuole tennis riconosciute dalla FIT, con particolare riferimento ai percorsi formativi e alla conoscenza in materia di disabilità intellettiva e relazionale.

**Articolo 3 – Attività nazionale ed internazionale della FIDSIR**

1. L'organizzazione dell'attività nazionale ed internazionale della disciplina del tennis riservata agli Atleti è di competenza della FIDSIR.
2. La FIT farà quanto possibile – senza che ciò costituisca promessa del fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. – affinché gli Affiliati FIT, compatibilmente con i calendari sportivi della FIT, concedano alla FIDSIR, alle proprie migliori condizioni economiche, l'utilizzo degli impianti sportivi per lo svolgimento di eventi ufficiali e/o competizioni di tennis organizzati dalla FIDSIR sia a livello locale che a livello nazionale o internazionale.  
Con riferimento a tutti gli eventi ufficiali e/o competizioni di tennis indetti dalla FIDSIR, quest'ultima si obbliga affinché gli organizzatori dei singoli eventi e/o competizioni esponano, sul relativo materiale pubblicitario, il Logo FIT. A tal fine, la FIT concede alla FIDSIR, che accetta, la licenza per l'uso del Logo FIT per il periodo di durata dell'efficacia del presente Protocollo d'Intesa. Resta inteso che il materiale pubblicitario sul quale verrà esposto il Logo FIT dovrà essere preventivamente approvato per iscritto dalla FIT (la quale non potrà irragionevolmente negare la propria approvazione).

*Luigi Bardi*

*MF*

*MF*

3. La FISDIR riconosce che la titolarità di giudizio durante le competizioni di tennis indette dalla FISDIR medesima spetta esclusivamente agli Ufficiali di Gara della FIT, ai quali saranno corrisposti, dalla FISDIR, i rimborsi economici previsti dalla FIT stessa. Resta inteso che la FISDIR dovrà fornire agli Ufficiali di Gara della FIT una completa informazione sui regolamenti tecnici della FISDIR.
4. La FISDIR e la FIT si impegnano a favorire, per quanto possibile, l'organizzazione di eventi comuni, indetti congiuntamente e debitamente inseriti nei rispettivi calendari sportivi ufficiali. In caso di organizzazione congiunta di tali eventi, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative, verrà costituito, di comune accordo, un comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi deliberanti delle Parti i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

#### **Articolo 4 – Affiliazioni e Tesseramento**

1. Tutti gli Atleti che praticano la disciplina del tennis devono essere tesserati per una società sportiva affiliata alla FISDIR.
2. Al fine di favorire l'affiliazione alla FISDIR degli Affiliati FIT che intendano svolgere attività sportiva con gli Atleti, la FISDIR esenta gli Affiliati FIT, per le stagioni sportive 2021, 2022, 2023 e 2024, dal pagamento alla FISDIR della tassa annuale di affiliazione/riaffiliazione.
3. Il tesseramento degli Atleti e degli altri tesserati FISDIR (a titolo esemplificativo, tecnici, accompagnatori) rimane regolato dalle disposizioni normative della FISDIR e dalle quote quest'ultima stabilite annualmente in relazione al tesseramento.
4. Al fine di supportare gli Atleti che praticano attività tennistica agonistica ed in particolare quelli che praticano attività tennistica di alto livello internazionale, la FISDIR e la FIT concordano che gli stessi possano partecipare a competizioni di tennis indette dalla FIT e riservate esclusivamente agli Atleti.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4.4, la FISDIR, su richiesta del proprio affiliato, provvederà a richiedere alla FIT il tesseramento dell'Atleta, fermo restando che la responsabilità per l'attività svolta dagli Atleti nell'ambito delle competizioni di tennis indette dalla FIT rimane a carico esclusivo della FISDIR.
6. Resta inteso che le competizioni di tennis indette dalla FIT e riservate esclusivamente agli Atleti si svolgeranno secondo i regolamenti tecnici della FIT.

#### **Articolo 5 – Promozione della disciplina**

1. Al fine di fornire la più ampia informazione alle persone con disabilità intellettiva e relazionale che già praticano o che intendano praticare la disciplina del tennis, le Parti si impegnano a pubblicizzare il Protocollo d'Intesa con ogni utile mezzo attraverso i propri canali di comunicazione e le proprie strutture territoriali nonché – senza che ciò costituisca promessa del fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. – attraverso le società e associazioni sportive a loro affiliate.



2. Le Parti si impegnano altresì a pubblicizzare i calendari sportivi annuali stabiliti congiuntamente.

#### **Articolo 6 – Formazione dei Quadri Tecnici e degli Ufficiali di Gara della FIT**

1. Il CONI, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (lo "SnaQ") rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione.

La FIT ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara. La formazione dei Quadri Tecnici e degli Ufficiali di Gara della FIT è di competenza esclusiva della FIT medesima, secondo le norme e i criteri previsti nelle proprie Carte Federali e nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI.

La FISDIR si impegna a fornire alla FIT ogni utile supporto nella formazione dei propri Quadri Tecnici e dei propri Ufficiali di Gara, al fine di accrescerne le competenze in tema di disabilità intellettiva e relazionale.


2. Le Parti concorderanno di volta in volta in buona fede i percorsi formativi, in tema di disabilità intellettiva e relazionale, per i Quadri Tecnici e per gli Ufficiali di Gara della FIT.

#### **Articolo 7 – Durata**

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha validità a far data dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, fino alla fine del quadriennio olimpico/paralimpico 2021/2024, qualora non pervenga ad alcuna delle Parti apposita disdetta prima del 30 novembre di ciascun anno, trasmessa a mezzo posta certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 8.3.

#### **Articolo 8 – Disposizioni generali**

1. Le eventuali modificazioni o integrazioni del Protocollo d'Intesa dovranno recare la forma scritta sotto pena di nullità.
2. Il Protocollo d'Intesa annulla e sostituisce ogni precedente accordo scritto o verbale tra le Parti in relazione al suo oggetto.  
Le Parti si danno atto che a seguito della sottoscrizione e della esecuzione del Protocollo d'Intesa non nascerà tra le stesse alcun rapporto di associazione, dipendenza reciproca, subordinazione, *joint venture* o qualunque altro vincolo e che esse manterranno la più completa indipendenza e autonomia nei loro rapporti interni e con i terzi.
3. Qualsiasi comunicazione relativa al Protocollo d'Intesa dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo posta elettronica e/o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi delle Parti:  
per la FISDIR: email: [buonomo@fisdir.it](mailto:buonomo@fisdir.it) ; p.e.c.: [fisdir-federazione@pec.it](mailto:fisdir-federazione@pec.it) ;  
per la FIT: email: [g.vignali@federtennis.it](mailto:g.vignali@federtennis.it); p.e.c.: [federtennis@pec.it](mailto:federtennis@pec.it).





## Articolo 9 – Riservatezza e tutela della privacy

1. Ciascuna Parte si obbliga a non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste rilasciate agli organi d'informazione, dichiarazioni o, comunque, a non adottare comportamenti che possano recare nocimento al prestigio dell'altra Parte o dei suoi rappresentanti. L'inadempimento di tale obbligo sarà considerato grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. e consentirà a ciascuna Parte di risolvere di diritto il Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno subito. Le Parti convengono che i termini e le condizioni del Protocollo d'Intesa sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgati a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, ad eccezione delle ipotesi di informativa obbligatoria previste dalla legge.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto di qualificarsi come autonomi e distinti titolari del trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, in quanto ciascuna decide autonomamente in merito alle finalità e ai mezzi del trattamento. Pertanto, grava autonomamente su ciascuna delle Parti l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati", ivi compresi gli obblighi di comunicazione e di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

## Articolo 10 – Legge applicabile e Foro competente

1. Il Protocollo d'Intesa è disciplinato dalla legge italiana.
2. Qualunque controversia circa la validità, la interpretazione, la esecuzione o la risoluzione del Protocollo d'Intesa e delle eventuali successive modificazioni o integrazioni di esso, sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma, con espressa esclusione degli altri Fori eventualmente competenti.

## Articolo 11 – Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

1. La FIDIR dichiara di essere a conoscenza dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, ai quali la FIT conforma la propria organizzazione e attività.
2. La FIDIR dichiara di condividere le previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del relativo codice etico della FIT (rispettivamente, il "Modello 231 FIT" e il "Codice Etico FIT" rinvenibili alla pagina internet [www.federtennis.it/Federazione/Carte-e-Atti/Carte-federali](http://www.federtennis.it/Federazione/Carte-e-Atti/Carte-federali)). La FIDIR si obbliga ad osservare – e a fare osservare a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla esecuzione del Protocollo d'Intesa – le disposizioni previste nel Modello 231 FIT e nel Codice Etico FIT nonché nei loro eventuali allegati.

Firmato in FIDIR:




Roma 14/04/2021

Firmato in FIT:

Roma \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE FIDIR  
Marco Borzacchini

IL PRESIDENTE FIT  
Angelo Binaghi

  
5  
  


Allegato 1

Logo FIT



*Paolo Balle*

*MF*

*per*